

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1631

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LAURICELLA, BENVENUTI, BRATINA,
CANGELOSI, CORRAO, CIONI, MIGONE, PETRUCCIOLI,
SCIVOLETTO e DEGAUDENZ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 APRILE 1995

Rifinanziamento dell'articolo 26 della legge 5 agosto 1981,
n. 416, in materia di contributi per la stampa italiana
all'estero

ONOREVOLI SENATORI. - I contributi per la stampa italiana all'estero, di complessivi 2 miliardi di lire in ragione d'anno, sono fermi alla modifica apportata nel 1987, con l'articolo 19 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, all'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416. Tale somma è attualmente del tutto inconsistente per una serie di ragioni che succintamente si intendono di seguito esporre:

a) l'assenza nel dispositivo legislativo-finanziario vigente di qualsiasi riferimento a criteri di rivalutazione per i contributi alla stampa italiana all'estero, basati sull'aumento del costo della vita o di altro parametro agganciato ai rapporti di cambio della lira con le altre valute. Nel corso dei nove anni trascorsi dalla approvazione delle provvidenze per la stampa italiana all'estero e a seguito degli sfavorevoli tassi di cambio della lira - ulteriormente accentuatasi negli ultimi mesi - risultano vanificate le esigue somme erogate o da erogare nel corso del 1995;

b) la crescente necessità di realizzare attraverso la stampa rivolta alle comunità italiane residenti all'estero una informazione continuativa ed aggiornata sull'insieme complesso e dinamico della realtà del nostro Paese, suggerisce la adozione di positive decisioni in merito. Va inoltre tenuto nella dovuta considerazione il fatto che soprattutto attraverso questi strumenti di informazione sociale e comunitaria sarà possibile conseguire una più puntuale conoscenza e approfondimento dei fatti italiani. Nel contempo è da questi *media* a stampa che si può ricavare un riscontro ed una rappresentazione dei problemi e delle condizioni complessive dei cittadini italiani residenti all'estero, dei loro bisogni e delle loro aspettative;

c) i profondi mutamenti intervenuti dal 1989 in Europa e in altri continenti ed aree geografiche del mondo dove consistente è la presenza di comunità italiane, come pure le ampie e diffuse modifiche dei contesti sociali, economici e culturali degli Stati nei quali vivono i nostri connazionali, impongono - come unanimemente riconosciuto nel corso di recenti dibattiti parlamentari nel Senato della Repubblica e nella Camera dei deputati (anche con la approvazione di ordini del giorno sulle problematiche della nostra emigrazione) - che la informazione italiana all'estero venga posta nella condizione di poter svolgere un più incisivo ruolo nel contesto di una nuova e diversa politica multimediale per raggiungere in forma interattiva i connazionali all'estero e dall'estero verso l'Italia per influire sull'insieme della nostra società.

A tale riguardo si rimanda a quanto emerso nel corso delle ultime sessioni del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) sulle tematiche dell'informazione, alle proposte avanzate in quelle sedi e alle conclusioni dei convegni continentali sinora svoltisi su tale argomento, promossi dallo stesso CGIE in collaborazione con il Ministero degli affari esteri.

È evidente che il raddoppio dei contributi per la stampa italiana all'estero previsto nel presente disegno di legge rappresenta una misura quanto mai necessaria, anche se transitoria, per i motivi sopra esposti, ma comunque urgente per consentire, anche se molto parzialmente ed in misura ancora insufficiente, alle testate italiane edite all'estero e alle pubblicazioni stampate in Italia e destinate prevalentemente ai connazionali residenti all'estero, di attenuare le difficoltà in cui versa questo settore. In altri momenti parlamentari ed istituzionali - che auspichiamo si verifichino a brevissimo ter-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mine - si renderà indispensabile giungere ad un riassetto complessivo della informazione italiana all'estero e alla adozione di provvedimenti legislativi *ad hoc* per un più ampio e qualificato sostegno all'editoria che all'estero si rivolge ai nostri connazionali ed alla ancor più vasta platea di lettori di origine italiana o italoфона.

All'articolo 1 del presente disegno di legge si stabilisce che l'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, venga portata a lire 4 miliardi

di lire in ragione d'anno a partire dal 1995.

All'articolo 2 si prevede che l'onere, valutato in lire 2 miliardi, in ragione d'anno, si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1995-1997 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, utilizzando per il 1995, parzialmente, la rubrica relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri e autorizzando il dicastero del Tesoro ad apportare con propri decreti le opportune variazioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'autorizzazione di spesa stabilita dall'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è aumentata a lire 4 miliardi in ragione d'anno a partire dal 1995.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 2 miliardi annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello Stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando la rubrica relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.